

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



biblioteca della Toscana  
Pietro Leopoldo

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana ha il piacere di invitarLa al webinar

# Tutto quello che avreste voluto sapere sui contratti pubblici (ma non avete mai osato chiedere)

*Presentazione della quarta edizione aggiornata del volume*  
**Il Codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza e la prassi**  
*di Ornella Cutajar e Alessandro Massari, Maggioli, 2021*

lunedì 14 giugno 2021, ore 14.00  
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

Avv. Alessandro Massari

# **D.L. 77/2021**

**DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77.**

**Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

- **Pubblicato nella GURI del 31.5.2021**
- **Entrata in vigore (art. 67): 1.6.2021**

# D.L. 77/2021

- **DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77**
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di definire la strategia e il sistema di governance nazionali per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- **CONSIDERATA la straordinaria necessita' e urgenza di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani, per consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti;**
- RITENUTA, in particolare, l'urgenza di introdurre misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale **e di contratti pubblici;**

# D.L. 77/2021

Il decreto-legge detta, nella sua prima parte, disposizioni in materia di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, descrivendo un sistema articolato su distinti livelli. Vengono definiti i diversi ruoli strategici ricoperti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le modalità di dialogo con le autorità europee.

Nella seconda parte del decreto vengono previste una serie di misure di semplificazione che incidono sui settori più sensibili toccati dagli assi del PNRR e che mirano a favorirne la completa realizzazione.

- transizione ecologica
- transizione digitale
- contratti pubblici

# **D.L. 77/2021**

## **PARTE I - Governance per il PNRR**

**Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR**

**Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie**

## **PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa**

**Titolo I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico**

**Titolo II - Transizione digitale**

**Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR**

**Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56)**

**Titolo V - Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno**

**Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241**

**Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa**

# PNRR

- La semplificazione delle norme in materia di **appalti pubblici e concessioni** è obiettivo essenziale per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell'attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19.  
Tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione.
- **Modalità di attuazione**
- In via di urgenza, è introdotta una normativa speciale sui contratti pubblici che rafforzi le semplificazioni già varate con il decreto-legge n. 76/2020 e ne proroghi l'efficacia fino al 2023, con particolare riguardo alle seguenti misure:
  - verifiche antimafia e protocolli di legalità
  - Conferenza di Servizi veloce
  - limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia
  - istituzione del collegio consultivo tecnico, che ha funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie con finalità di definire celermente le controversie in via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanti al giudice
  - individuazione di un termine massimo per l'aggiudicazione dei contratti, con riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione
  - individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del contratto, in relazione alle tipologie dei contratti

# PNRR

- **Misure a regime**

- La complessità del vigente codice dei contratti pubblici ha causato diverse difficoltà attuative. La riforma prevista si concreta nel recepire le norme delle tre direttive UE (2014/23, 24 e 25), integrandole esclusivamente nelle parti che non siano self executing e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell'Unione europea. Da tenere in particolare considerazione –per la loro rilevanza sul piano della semplificazione– le discipline adottate in Germania e nel Regno Unito.

In particolare, si interverrà con legge delega, il cui disegno di legge sarà sottoposto al Parlamento entro il 2021. I decreti legislativi saranno adottati nei nove mesi successivi all'approvazione della legge delega.

- Questi i più importanti principi e criteri direttivi della delega legislativa:
  - a) riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni
  - b) recepimento delle direttive europee, integrate in particolare là dove non immediatamente esecutive
  - c) previsione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza
  - d) apertura e contendibilità dei mercati
  - e) previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza
  - f) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica
  - g) individuazione espressa dei casi nei quali è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara.

# PNRR

- h) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative
- i) individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti legislativi e di discipline specifiche per particolari tipologie di contratti pubblici in ragione della peculiarità del loro contenuto
- j) previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la tutela della salute e del lavoro nell'affidamento dei contratti
- k) regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta
- l) realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity
- m) revisione della disciplina dell'appalto integrato, con riduzione dei divieti
- n) revisione della disciplina del subappalto
- o) tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di concessione
- p) rafforzamento delle strutture pubbliche per il controllo sulle opere stradali e ferroviarie, fermi restando gli obblighi di controllo tramite strutture indipendenti e quello di manutenzione a carico del concessionario, con le relative conseguenti sanzioni in caso di inadempienza
- q) rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle azioni dinanzi al giudice.



# D.L. 77/2021

## ART. 1 (Principi, finalita' e definizioni)

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a **semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti**

- dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
- dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
- nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione **assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani** indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorit  dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.

# D.L. 77/2021

## **ART. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)**

(...)

3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, **l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.**

# D.L. 77/2021

## ART. 1 (Principi, finalita' e definizioni)

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della **competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.**


➤ Competenza esclusiva statale nell'attuazione del PNRR

# D.L. 77/2021

## ART. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR)

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 **possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.**
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

# D.L. 77/2021



# D.L. 77/2021

## NORME SPECIALI PER I CONTRATTI PNRR – PNC

- ART. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)
- ART. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)
- Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-45-46)
- Art. 47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)
- ART. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)
- ART. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)
- ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)
- ART. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

# D.L. 77/2021

## NORME TRASVERSALI PER TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI

- ART. 11 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)
- ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
- ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
- ART.52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)
- ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici) *(NB: in questo articolo sono contenute anche numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici)*

# D.L. 77/2021

## NORME SETTORIALI

- ART. 54 (Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)
- ART. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)



**D.L. 77/2021**

**Modifiche al DL 76/2020  
(primo «Decreto Semplificazioni»)**

# D.L. 77/2021

## Procedure sotto-soglia

- Proroga regime transitorio dal 31.12.2021 al 30.6.2023
- Affidamento diretto per servizi e forniture da 75.000 a 139.000 euro
- Procedura negoziata per lavori: modifica scaglioni e numero oo.aa.

# Procedure sotto-soglia

## ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e **per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivit  di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.** In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"

# Procedure sotto-soglia

## **ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)**

2.2. alla lettera b), le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: **"di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016";**

# Procedure sotto-soglia

## ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

- Procedure avviate fino alle ore 23.59 del 31.5.2021: continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto;
- Avvio della procedura successiva alle ore 00.00 del 1.6.2021: si applicano le nuove disposizioni del DL 77/2021

# Procedure sotto-soglia

## Avvio della procedura (linee indirizzo ITACA):

- **Affidamenti diretti:** data della richiesta dell'offerta
- **Procedure negoziate** previa consultazione: data della lettera invito
- **Procedura su bando:** data pubblicazione del bando

# Procedure sotto-soglia

## Art. 1

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**

**3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.** Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

# Affidamento diretto

## ➤ Affidamento diretto puro

- E' consentito dall'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2021 (pareri MIT n. 753 e 764 del 2020)
- Non è richiesta una particolare motivazione in ordine alla mancata richiesta di preventivi
- Vanno però garantiti i principi (economicità, efficacia, qualità, rotazione, ecc.).
- Per importi pari o superiori a 5.000 euro sussiste obbligo di ricorso al MePA/Sistemi tel. reg.

## ➤ Affidamento diretto previa valutazione comparativa di preventivi

- Costituisce una «*best practice*» (ANAC 3.8.2020, ITACA 4.12.2020)
- Consente di documentare efficacemente il rispetto dei principi generali
- E' la modalità minima che consente l'attribuzione degli incentivi tecnici art. 113 (Corte dei conti, sez. reg. Veneto, Deliberazione n. 121/2020/PAR del 21.9.2020).
- Non è necessaria la definizione di un criterio di aggiudicazione in senso tecnico-formale
- La richiesta e la valutazione dei preventivi deve però garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza, ecc.
- Il grado di procedimentalizzazione del confronto comparativo è rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, tenendo conto che il termine di conclusione della procedura è di due mesi
- Per importi pari o superiori a 5.000 euro sussiste obbligo di ricorso al MePA/Sistemi tel. reg.



# DL 77/2021

## ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1:

2.2. alla lettera b), le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: **"di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016";**

# Procedure sotto soglia

## Quadro del regime transitorio fino al 30.6.2023

### **Affidamenti diretti**

infra 150.000 euro lavori e  
infra 139.000 servizi e forniture

### **Procedure negoziate previa consultazione**

da 150.000 lavori / 139.000 euro servizi e forniture  
a infra soglia comunitaria

### **Procedure «ordinaria» sotto soglia**

- Non preclusa in forza dei principi generali (concorrenza e trasparenza)
- Va motivata e non può essere utilizzata per finalità dilatorie
- Non applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, D.L. n. 76/2020

### **Procedure negoziata senza bando sotto-soglia (artt. 63 e 125)**

- In presenza dei presupposti indicati negli artt. 63 e 125 (urgenza, unicità, ecc.)
- Previa adeguata motivazione
- Di regola va garantito ove possibile un confronto concorrenziale semplificato

# DL 77/2021

## ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

### b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: **"30 giugno 2023"**;

2) al comma 2, le parole "agli articoli 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 62»;

(...)

2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), **non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.**

➤ ***La procedura in deroga di cui all'art. 2, comma 4, DL 76/2020 non viene prorogata e pertanto cessa la sua vigenza il 30.12.2021***

# Procedure sopra soglia

## Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il ~~31 dicembre 2021~~ **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il **termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.**

Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

# Tempi di espletamento delle procedure

## Affidamenti

infra 150.000 euro lavori e  
infra 139.000 servizi e forniture

**2 mesi**

(Richiesta di offerta -> Determina di affidamento)

Procedure negoziate previa consultazione  
da 150.000 lavori / 139.000 euro servizi e forniture  
a infra soglia comunitaria

**4 mesi**

(Data invio lettera di invito\* -> Determina di aggiudicazione)

Procedure sopra soglia

**6 mesi**

(Pubblicazione del bando\* -> Determina di aggiudicazione)

# Procedure sopra soglia

## **Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia**

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui ~~agli articoli 61 e 62~~ **all'articolo 62** del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

# Procedure sopra soglia

## **Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia**

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, **per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.** La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

# Procedure sopra soglia

## **Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia**

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.** Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.



# Procedure di rilievo comunitario

## Quadro del regime transitorio fino al 30.6.2023\*

**PROCEDURE ORDINARIE:** procedura aperta e procedura ristretta  
(con riduzione dei termini)

**PROCEDURE ORDINARIE, (previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti):**  
procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo  
(con riduzione dei termini)

**PROCEDURA NEGOZIATA (senza obbligo di pubblicazione di bando di gara)**

- per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi da COVID
- per l'affidamento anche a singoli operatori nelle aree di preesistente crisi industriale complessa, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente al 31.1.2020, abbiano stipulato accordo di programma



**PROCEDURA «IN DEROGA» IN DETERMINATI SETTORI «STRATEGICI» \* 31.12.21**  
**(edilizia e infrastrutture)** In deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, antimafia, vincoli inderogabili UE e Direttive UE, principi artt. 30, 34, 42 Cod., subappalto

# **Procedure per i contratti PNRR e PNC**

## **Quadro del regime transitorio fino al 30.6.2023**

**Art. 48 DL 77/2021**

**(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)**

**PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

**(art. 1, c.2, DL 76/2020 conv. L.120/2020)**

**PROCEDURE ORDINARIE SOPRA SOGLIA**

**(art. 2 DL 76/2020 conv. L.120/2020)**

**con riduzione termini**

**PROCEDURA NEGOZIATA per ragioni di URGENZA (art. 63 e 125 Codice)**

**In caso di compromissione della realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi PNRR – PNC – Programmi cofinanziati UE**

# Quadro normativo dopo il DL 77/2021

- **Prorogate fino al 30.6.2023 le norme sulla:**  
**sospensione:**
- **Obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alla CUC** (art. 37, co. 4, del Codice) limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con PNRR e PNC (mentre per i contratti PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province);
- **Obbligo di ricorso all'Albo nazionale commissari** (art. 77, co. 3, del Codice )
- **Divieto di appalto integrato** (art. 59, co. 1quater, del Codice)
- **Facoltà di inversione procedimentale** (art. 133, co. 8, del Codice)

# Quadro normativo dopo il DL 77/2021

- Per gli anni dal 2019 al 2023

- **i soggetti attuatori di opere** per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
- **i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

# Quadro normativo dopo il DL 77/2021

- **Fino al 30 giugno 2023**
  - **possono essere oggetto di riserva** anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
  - sono sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al **subappaltatore**.

**Subappalto**

# DL77/2021

## Relazione illustrativa

La disciplina è volta ad apportare delle modifiche all'articolo 105 del codice dei contratti pubblici in materia di subappalto al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273, in particolare con riferimento alla criticità della disposizione contenuta nell'articolo 105 che pone un limite percentuale al subappalto prestabilito per legge su tutti gli appalti.

- Prima fase «transitoria» dal 1.6.2021 al 31.10.2021: subappalto al 50%
- Seconda fase «a regime» dal 1.11.2021: pieno allineamento al diritto UE

# DL 77/2021

## ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) **fino al 31 ottobre 2021**, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **il subappalto non puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture**. E' pertanto abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;



# DL 77/2021

## ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

b) **all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:**

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "**A pena di nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto**

- **non puo' essere ceduto,**
- **non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,**
- **nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti**
- **e dei contratti ad alta intensita' di manodopera.**
- **E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo."**

# DL 77/2021

## ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

2) al comma 14, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "**Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,**

- **deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto**
- **e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,**
- **qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero**
- **riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale."**

# DL 77/2021

## **Relazione illustrativa:**

Tale disposizione si rende necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20 per cento) al ribasso. Tale soppressione si è resa necessaria per risolvere la procedura di infrazione sul punto la quale ritiene l'ordinamento interno non compatibile con le direttive eurounitarie laddove si prevede un limite prestabilito per legge per il ribasso d'asta.

# DL 77/2021

## ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario
- in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto,
  - ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, (SIOS)
  - dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
  - ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.";

# DL 77/2021

## ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

2. **Dal 1° novembre 2021**, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

b) il comma 5 e' abrogato;

*(«5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso»).*

c) al comma 8, il primo periodo (*«Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante»*), e' sostituito dal seguente: **"Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto."**

# DL 77/2021

## ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

3. Le amministrazioni competenti:

a) assicurano la **piena operativita' della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 54 del presente decreto;

b) adottano il **documento relativo alla congruita' dell'incidenza della manodopera**, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il **regolamento** di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

*(«7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67»).*

# DL 77/2021

## ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

3. Le amministrazioni competenti:

a) assicurano la **piena operativita' della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 54 del presente decreto;

b) adottano il **documento relativo alla congruita' dell'incidenza della manodopera**, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il **regolamento** di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

*(«7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67»).*

# **Modifiche al Codice dei contratti pubblici**



# DL 77/2021

**ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)**

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) all'articolo 29:**

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "nonche' alle procedure per l'affidamento" sono inserite le seguenti: **"e l'esecuzione"**;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: **"2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici."**;

# DL 77/2021

## **ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)**

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

### **a) all'articolo 29:**

3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9";

4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.";

5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. "L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".

# DL 77/2021

**ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)**

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

b) **all'articolo 36, comma 6-bis**, secondo periodo, la parola "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al terzo periodo, le parole "Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici.";

*(modalità di verifica dei requisiti negli acquisti sui mercati elettronici)*

c) **all'articolo 77, comma 2**, le parole "puo' lavorare" sono sostituite dalle seguenti: "di regola, lavora".

*(modalità di funzionamento della commissione giudicatrice)*

# DL 77/2021

## **ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)**

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

### **d) all'articolo 81:**

1) al comma 1, le parole "Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8";

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'AgID, **i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le modalita' relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e' assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.";

# DL 77/2021

## **ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)**

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

### **d) all'articolo 81:**

3) al comma 3, primo periodo, la parola "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al secondo periodo, le parole ", debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti," sono soppresse;

4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' istituito il **fascicolo virtuale dell'operatore economico** nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. **Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per la partecipazione alle singole gare.** I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, **possono essere utilizzati anche per gare diverse.** In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.";

# DL 77/2021

**ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)**

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

**d) all'articolo 81:**

5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, **sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati**, con modalita' automatizzate mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilita' alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.";

# DL 77/2021

## **ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)**

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 85, comma 7, la parola "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento";

f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso; g) all'articolo 216, comma 13, la parola "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento";

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593 e' aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 e' altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;

b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.